(N. 1761)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro del Bilancio (ZOLI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro dei Lavori Pubblici (ROMITA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio (CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1956

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente la istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

Onorevoli Senatori. — L'istituzione di una imposta di fabbricazione sul cemento e sugli agglomeranti cementizi, attuata con il decretolegge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159, ha dato luogo a difficoltà di pratica applicazione. Infatti, con l'articolo 1 della legge di conversione, venne prevista la riscossione in abbonamento nel corso del primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Tale speciale forma di pagamento fu attuata con il decreto ministeriale 16 marzo 1956 che scade, in relazione alla norma legislativa, inderogabilmente il 23 novembre 1956.

Non vi ha dubbio, che la riscossione in abbonamento ha tolto al tributo le caratteristiche essenziali di imposta di fabbricazione, attribuendogli quelle che sono connaturate alle imposte che colpiscono la dinamica della ricchezza.

In vista di ciò e nella imminenza del termine di scadenza stabilito dalla legge di conversione per la riscossione della imposta di fabbricazione in abbonamento, è stata studiata la possibilità di trasformare la imposta stessa in una imposta generale sulla entrata aggiunta. Tale trasformazione consisterebbe nella istituzione di una aliquota d'imposta sull'entrata maggiorata da applicarsi alla « fonte », cioè alla produzione od alla importazione, lasciando inalterata l'applicazione della imposta stessa nell'aliquota normale del 3 per cento per tutti gli scambi successivi.

Tale nuovo sistema impositivo si presenta di facile applicazione per gli operatori economici, pur consentendo, per il limitato numero degli operatori stessi, facilmente identificabili, i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

È infatti da tenere presente che, sulla base di appositi studi condotti, è risultato che la produzione totale del cemento e degli agglomeranti cementizi è accentrata in circa 70 imprese che gestiscono complessivamente 107 stabilimenti ed ancora che tale produzione è, grosso modo, così ripartita: 50 per cento nell'Italia settentrionale; 20 per cento nell'Italia centrale; 30 per cento nell'Italia meridionale.

La unificazione dei due tributi, imposta di fabbricazione ed imposta generale sull'entrata, o, piuttosto, la incorporazione dell'imposta di fabbricazione nell'imposta generale sulla entrata si risolve in sostanza in una semplificazione tecnica utile sia all'Amministrazione finanziaria che ai contribuenti.

L'Amministrazione infatti, con minore dispendio di attività e senza timore di alterazione al gettito del bilancio, potrà più agevolmente seguire e controllare l'applicazione del tributo, mentre per i contribuenti, sollevati dall'onere degli adempimenti formali inerenti al pagamento dell'imposta di fabbricazione, la loro attività produttiva riprenderà a svolgersi con la necessaria normalità.

A ciò aggiungasi che l'attuazione del proposto provvedimento non implica alcuna modificazione dell'attuale disciplina dei prezzi dei prodotti in questione, in quanto i prezzi attualmente in vigore, giusta le disposizioni del Comitato interministeriale prezzi, non comprendono l'imposta di fabbricazione, la quale è addebitata a parte al compratore. Per l'avvenire quindi in sostituzione dell'imposta di fabbricazione verrà addebitata, egualmente a parte, la maggiore aliquota d'imposta sull'entrata, per cui il compratore corrisponderà lo stesso importo, praticamente invariato, di prezzo e di tributo.

In tale ordine di considerazioni è stato adottato l'unito decreto-legge, di cui si chiede ora la conversione in legge.

L'articolo 1 propone l'istituzione di una aliquota maggiorata di imposta sull'entrata nella misura del 9 per cento da applicarsi al momento della vendita dei prodotti elencati nella tabella allegato A, da parte dei produttori od all'importazione.

Tale aliquota è stata stabilita aggiungendo a quella normale del 3 per cento il carico della imposta di fabbricazione, riportato a misura percentuale, risultante dal rapporto tra l'ammontare dell'imposta predetta quale risulta dal decreto ministeriale 16 marzo 1956 e il volume quantitativo della produzione.

Il calcolo racchiude evidentemente elementi di approssimazione, ma, nel suo complesso, tende a realizzare, come sopra si è accennato, il mantenimento dello statu quo senza alterare, cioè, il carico fiscale complessivo che grava attualmente i prodotti oggetto del decretolegge 24 novembre 1954, n. 1069.

L'articolo 2 propone di applicare l'aliquota d'imposta prevista all'articolo 1 anche ai passaggi interni che hanno luogo nelle aziende ad organizzazione verticale le quali oltre a produrre cemento ed agglomeranti cementizi, fabbricano anche prodotti di amianto-cemento o prodotti comunque fabbricati con impiego di cemento e suoi agglomeranti.

La norma ha una finalità perequativa evidente; nè si palesa in contrasto con la struttura della nostra imposta generale sull'entrata, la quale conosce, nella nostra legislazione (come del resto accade per le analoghe imposte in altre legislazioni), questo espediente tecnico di considerare soggetti ad imposta movimenti di merci, che si verificano nell'ambito della stessa impresa (si veda ad esempio la norma di cui all'articolo 13 del regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452 e successive modificazioni).

L'articolo 3 propone l'applicazione della normale aliquota di imposta per gli scambi successivi a quello della prima vendita effettuata

dal produttore o all'importazione e ciò perchè, esaurito il ricupero dell'imposta di fabbricazione attraverso l'applicazione della aliquota maggiorata al primo scambio, il prodotto deve tornare nella sfera della normale applicazione del tributo sull'entrata.

L'articolo 4 propone l'applicazione dell'aliquota normale d'imposta sull'entrata per gli scambi di cemento e di prodotti cementizi che hanno luogo tra produttori degli stessi prodotti di cui alla tabella allegato A.

Lo scopo della norma è evidente, in quanto tende da una parte ad evitare un'applicazione multipla della imposta sulla entrata compensativa dell'imposta di fabbricazione, mentre dall'altra parte vuole evitare difficoltà di controlli e possibilità di evasioni.

Gli articoli 5 e 6, infine, propongono norme circa la definizione delle controversie che possano insorgere circa la qualificazione delle merci o la determinazione delle loro caratteristiche, nonchè l'abolizione esplicita della legge istitutiva della imposta di fabbricazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, concernente l'istituzione di una speciale aliquota di imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori.

ALLEGATO.

Decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 298 del 24 novembre 1956.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una speciale aliquota d'imposta sull'entrata per la vendita dei cementi e degli agglomeranti cementizi da parte dei produttori in sostituzione dell'imposta di fabbricazione istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio;

#### DECRETA:

#### Art. 1.

Per le vendite di cementi e di agglomeranti cementizi di cui alla tabella allegato A al presente decreto, effettuate nei confronti di chiunque, da parte dei produttori, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 9 per cento.

Il prezzo degli imballaggi, le spese di trasporto ed altre, che risultino separatamente addebitati in fattura, soggetti alla imposta generale sull'entrata, assolvono quest'ultima nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è dovuta egualmente nella misura del 9 per cento per il fatto obiettivo dell'importazione.

#### Art. 2.

L'imposta stabilita al precedente articolo 1 è dovuta, nella misura del 6 per cento, anche per i passaggi interni dei prodotti di cui all'annessa tabella A che hanno luogo dalla fabbrica di cementi e di agglomeranti cementizi alla fabbrica di prodotti di amianto-cemento, o, comunque, di prodotti fabbricati con l'impiego di cemento e di agglomeranti cementizi.

#### Art. 3.

Per le vendite di prodotti di cui all'annessa tabella A, successive alla vendita effettuata dal produttore o successive all'importazione, l'imposta sull'entrata iè dovuta nella misura normale.

#### Art. 4.

Gli atti economici concernenti il trasferimento di prodotti di cui all'annessa tabella A, che hanno luogo tra produttori degli stessi prodotti sono soggetti alla normale imposta sull'entrata.

Sono egualmente soggette alla normale imposta sull'entrata le importazioni dall'estero dei prodotti di cui all'annessa tabella A, effettuate da produttori degli stessi prodotti.

Per la rivendita dei detti prodotti da parte dei produttori acquirenti o importatori è dovuta l'imposta nella misura stabilita dal precedente articolo 1.

#### Art. 5.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, nonchè quelle relative all'accertamento della « resistenza a pressione », agli effetti dell'applicazione del presente decreto, sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

#### Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abolita l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Dalla stessa data cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 16 marzo 1956, contenente norme per la riscossione in abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1956.

## Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1956.

### **GRONCHI**

SEGNI — ANDREOTTI — MORO — ZOLI — MEDICI — ROMITA — CORTESE

#### TABELLA ALLEGATO A

# A) Cementi:

- 1) idraulico normale (Portland), pozzolanico, d'alto forno, bianchi, alluminosi ed altri non nominati con resistenza a pressione di Kg. 500 o più per cm.<sup>2</sup>;
- 2) a rapido indurimento, con resistenza iniziale a pressione di Kg. 400 o più per cm.².

# B) Agglomeranți cementizi:

- 1) a lenta presa, con resistenza a pressione di Kg. 350 o più per cm.²;
- 2) a rapida presa, con resistenza a pressione di Kg. 130 o più per cm.².

Visto, Il Ministro per le finanze: Andreotti.